

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 giugno 2025

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSI *ed* ESAMI

Nuove modalità di pubblicazione di "Concorsi pubblici"

Per semplificare il processo di pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale - "Concorsi ed esami"*, è stato istituito un nuovo canale di invio delle richieste di pubblicazione **esclusivamente a MEZZO PEC**.

Occorre trasmettere dalla pec istituzionale a gazzettaufficiale@giustiziacert.it, lettera di richiesta di pubblicazione in formato pdf FIRMATA DIGITALMENTE – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA e bando/avviso in formato pdf FIRMATO DIGITALMENTE – non scannerizzato. (Tale procedura non è valida per richieste già inviate a mezzo raccomandata).

I tempi di lavorazione, puramente indicativi, decorrono dalla ricezione della PEC, e variano tra i 10 e i 15 giorni lavorativi (sabato e domenica esclusi), compatibilmente con il carico di lavoro della Redazione.

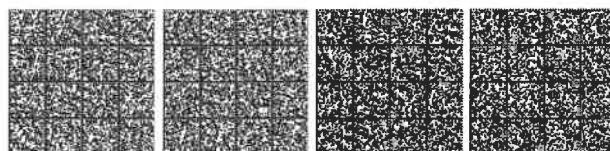
È facoltà dell'Ente contattare l'Ufficio preposto (tel. 06/68852787 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) per conoscere la data di pubblicazione dell'atto, comunicando come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione/PEC.

Di particolare evidenza in questo numero:

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

7 posti di procuratore dello Stato..... Pag. 1

Il sommario completo è a pagina II



SOMMARIO

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Avvocatura generale dello Stato:

Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di sette posti di procuratore dello Stato. (Decreto n. 114 del 30 maggio 2025). (25E03460) Pag. 1

Ministero dell'economia e delle finanze:

Iscrizione nel registro dei revisori legali di cinquantotto nominativi. (25E03436) Pag. 7

Cancellazione dal registro dei revisori legali di una società di revisione e settecentosettantotto revisori persone fisiche. (25E03446) Pag. 11

Ministero dell'istruzione e del merito:

Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato per la sessione 2025. (Ordinanza n. 109 del 4 giugno 2025). (25E03645) Pag. 11

Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato per la sessione 2025. (Ordinanza n. 110 del 4 giugno 2025). (25E03646) Pag. 21

Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato per la sessione 2025. (Ordinanza n. 111 del 4 giugno 2025). (25E03647) Pag. 35

ENTI PUBBLICI

Consiglio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di impiegato amministrativo, area C a tempo parziale venti ore settimanali, a tempo indeterminato. (25E03435) Pag. 48

ENTI DI RICERCA

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DI LECCE:

Conferimento di due borse di ricerca (25E03438) Pag. 48

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DI PISA:

Conferimento di una borsa di ricerca da usufruirsi presso la sede di Padova. (25E03384) Pag. 48

Conferimento di una borsa di ricerca da usufruirsi presso la sede di Padova. (25E03386) Pag. 48

Conferimento di due borse di ricerca da usufruirsi presso la sede di Parma (25E03388) Pag. 48

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DI MONTELIBRETTI:

Conferimento di una borsa di ricerca della durata di nove mesi. (25E03587) Pag. 49

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DI VENEZIA:

Conferimento di due borse di ricerca della durata di sei mesi (25E03406) Pag. 49

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI STRUTTURA DELLA MATERIA DI ROMA:

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di ricerca della durata di un anno, da usufruirsi presso la sede secondaria di Montelibretti. (25E03376) Pag. 49

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO PER LA BIOECONOMIA DI SESTO FIORENTINO:

Conferimento, per titoli, di una borsa di ricerca. (25E03392) Pag. 49

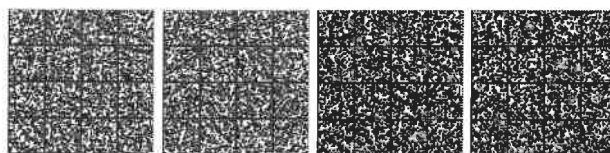
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE DI TORINO:

Conferimento di una borsa di ricerca (25E03670) Pag. 50

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Politecnico di Milano:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, GSD 09/IINF-04 - Automatica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria. (25E03390) Pag. 50



Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato per la sessione 2025. (Ordinanza n. 110 del 4 giugno 2025).

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO**

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, recante «Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il titolo III;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e, in particolare, l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Visto il decreto legislativo del 3 maggio 2024, n. 62, recante concernente «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» e, in particolare, l'art. 4, concernente la nuova terminologia in materia di disabilità;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, laddove è disposto che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, così come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» ed in particolare l'allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» e, in particolare, l'art. 6;

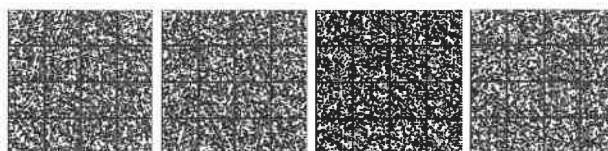
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S., emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 1986, recante «Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra», d'ora in avanti denominato «Regolamento», così come modificato ed integrato con decreto 14 luglio 1987, il quale dispone, all'art. 2, comma 1, che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;



Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministri della giustizia del 19 dicembre 2023, n. 247, recante «Disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica - ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a) b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99» ed, in particolare, l'art. 6, comma 3;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 dicembre 2023, n. 259, recante «Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 gennaio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 82 del giorno 8 aprile 2025, discendente dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito» e, in particolare, l'art. 9, quart'ultimo cpv, laddove è disposto che all'Ufficio IV della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore sono affidati gli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano;

Vista la nota prot. n. 6246 del 5 settembre 2024, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, ove si prevede che, fino al completamento del nuovo assetto organizzativo, i dirigenti titolari degli Uffici dirigenziali non generali, attualmente in servizio e in base alle competenze loro assegnate e delineate dal sopracitato vigente decreto ministeriale n. 6/2021, continuano a svolgere le proprie funzioni sotto la direzione dei direttori generali di nuova nomina in base alla rimodulazione delle competenze (*ratione materiae*) derivante dalla riorganizzazione delineata dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e secondo quanto specificato nella tabella allegata;

Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020;

Ordina:

Art. 1.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato per la sessione 2025

1. È indetta, per l'anno 2025, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato.

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

a) candidato geometra: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio» secondo le confluente di cui all'Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza;

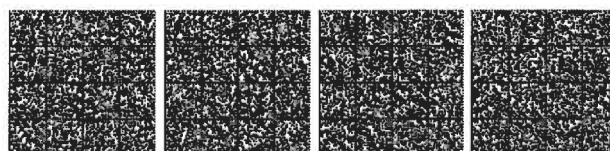
b) candidato geometra laureato: il candidato in possesso di:

diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;

laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. La sessione d'esame - da svolgersi secondo il programma riportato nella tabella B allegata alla presente ordinanza - è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma 2.



Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esame sono ammessi i candidati geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C del presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo. I Collegi territoriali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione alla sessione d'esame, sono tempestivamente notificati agli interessati;

F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, di uno dei due seguenti titoli:

del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S. - di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia coerente con il tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'Albo;

oppure del diploma rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy - di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 99 del 15 luglio 2022, purché il percorso formativo frequentato sia coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'art. 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, nonché comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'Albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi territoriali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione alla sessione d'esame, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresì, i candidati geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:

A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

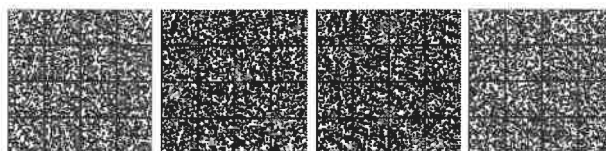
3. Sono ammessi alla sessione d'esame i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che, comunque, lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente le prime prove d'esame. Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

Art. 3.

Sedi di esame

1. Le sedi di svolgimento degli esami saranno individuate dalla Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito tra gli istituti tecnici del settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio» elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza, i quali hanno comunicato la disponibilità ad accogliere i candidati per l'espletamento delle prove d'esame.

Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali degli Istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.



2. Nel caso in cui in qualche Istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore oppure superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del Regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima sede.

3. Qualora gli Istituti scolastici dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità recettive dell'Istituto, possono essere costituite commissioni anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia/Regione, non menzionati nella detta tabella A.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei Collegi territoriali presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 5, sono presentate le domande.

Art. 4.

Calendario degli esami

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

18 novembre 2025 - ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici - riunione preliminare;

19 novembre 2025 - ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;

20 novembre 2025 - ore 8,30: svolgimento prima prova scritta o scritto-grafica;

21 novembre 2025 - ore 8,30: svolgimento seconda prova scritta o scritto-grafica.

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere la prova orale ed il calendario relativo alla prova stessa vengono notificati entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'Albo dell'Istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti Collegi territoriali, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 12, comma 7, Regolamento).

Art. 5.

Domanda di ammissione - Modalità di presentazione - Termine - Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami ed i documenti di rito, di cui ai successivi articoli 6 e 7, all'Istituto collegato al Collegio territoriale competente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione.

2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'Istituto tecnico indicato nella tabella A, devono essere inviate al Collegio territoriale di appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 8 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:

a) tramite Posta Elettronica Certificata - PEC fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC;

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione;

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo;

4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

5. A norma dell'art. 13 del Regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle

prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verificano frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove eventualmente già sostenute e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

Art. 6.

Domanda di ammissione alla sessione d'esame

1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va apposta marca da bollo da euro 16,00, va presentata utilizzando il modello riportato nell'allegato A alla presente ordinanza. A corredo della domanda occorre allegare la documentazione indicata nel successivo art. 7. La presentazione di più di una domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.

2. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza delle «condizioni personali richieste».

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame. L'adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata.

4. Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati sono trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge. Il candidato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 7.

Domanda di ammissione - Documentazione

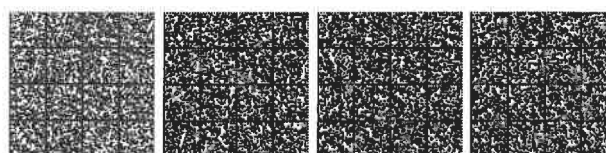
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:

curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;

eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una Banca utilizzando il modello F23, presso un Ufficio postale sul c/c postale n. 1016 Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara (con causale «Esame di Stato abilitante alla professione di geometra e geometra laureato - cognome e nome»), (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);

fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);



elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

2. Alla domanda di ammissione va altresì allegata - o comunque prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 4, della presente ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - dell'Istituto scolastico al quale è indirizzata la domanda; qualora l'Istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente scolastico provvederà a versare il contributo stesso all'Istituto ove il candidato effettuerà gli esami.

3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento degli esami di cui alla presente ordinanza.

Art. 8.

Adempimenti dei Collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi territoriali, verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, alla Direzione generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'Istruzione e del merito tramite posta elettronica all'indirizzo dgtvet.segreteria@istruzione.it nonché al Consiglio nazionale:

il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;

un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire alla suddetta Direzione generale di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I Collegi territoriali predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

il cognome e il nome;

il luogo e la data di nascita;

il titolo di studio;

il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominativo dei candidati con requisito di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione, che non può essere successiva al giorno antecedente la prima prova d'esame (art. 2, comma 3 della presente ordinanza).

3. L'elenco deve essere datato e sottoscritto in calce dal Presidente del Collegio, il quale deve altresì apporre l'attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo dgtvet.segreteria@istruzione.it per gli adempimenti di competenza.

4. Entro e non oltre il 5 novembre 2025 i Collegi territoriali provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti ai quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i Collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scola-

stici degli Istituti nei quali, con apposito provvedimento della Direzione generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'Istruzione e del merito, sono state assegnate le Commissioni, trattenendo ai propri atti una copia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato.

Le domande, corredate dalla relativa documentazione, devono essere accompagnate da un altro originale dell'elenco di cui sopra, già trasmesso alla suddetta Direzione generale, integrato con un'apposita nota recante l'indicazione di eventuali variazioni già comunicate all'indirizzo di cui al precedente comma 3.

Art. 9.

Prove di esame

1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio territoriale (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegata tabella B.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova (art. 12, comma 1, Regolamento).

4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (allegato «A» Regolamento).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di esami.

6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, comma 9 e 10, Regolamento).

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento.

Art. 11.

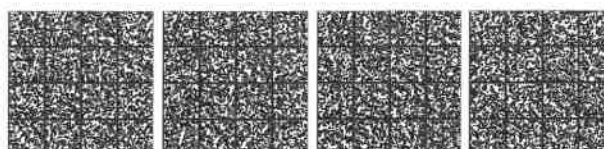
Delega

1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al direttore generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'Istruzione e del merito.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 4 giugno 2025

Il Ministro: VALDITARA



ALLEGATO

ALLEGATO A

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2025, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO**

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)

nato/a (città/provincia) _____

il _____ residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia) _____

_____ :::: _____

recapito telefono cellulare _____

indirizzo di posta elettronica _____

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove agli esami di Stato - **sessione 2025** - di abilitazione all'esercizio della libera professione di **GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO**.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

- di non aver prodotto, per la sessione 2025, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico **(Nota 1)**

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia) _____

- di aver conseguito il seguente titolo di studio **(Nota 2)**

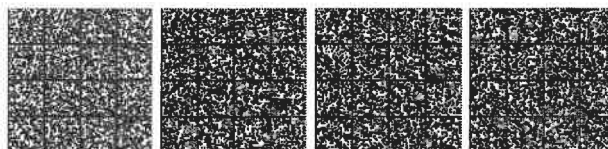
presso _____

nell'anno scolastico/accademico _____ con votazione _____

- di aver svolto il tirocinio nelle seguenti modalità **(Nota 3)**

- in quanto candidato/a con disabilità, dichiara, ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998 **(Nota 4)**

- in quanto candidato/a DSA, chiede i seguenti strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, come da documentazione allegata **(Nota 5)**



Allega i seguenti documenti (**Nota 6**):

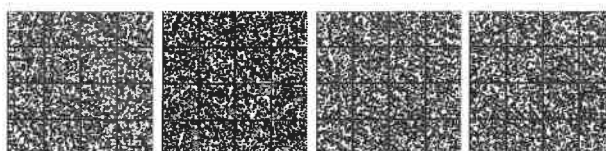
- curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale
- ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all'Erario quale tassa di ammissione agli esami
- fotocopia non autenticata del documento di identità
- ricevuta del versamento di euro 1,55 (qualora già effettuato) quale contributo dovuto all'Istituto Scolastico
- elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Data _____

Firma (*per esteso*) _____



NOTE

NOTA 1 - La presentazione, per la sessione 2025, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto scolastico comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 6, comma 1, della presente Ordinanza Ministeriale).

NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza Ministeriale, con la seguente precisazione:

- a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
- b. per i soli titoli di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A, B, C dell'Ordinanza Ministeriale: denominazione;
- c. dell'Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
- d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
- e. del voto riportato.

NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere A, B, C e D. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

NOTA 4 - I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato).

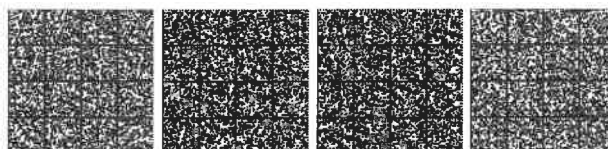
Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste" (articolo 6, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale).

NOTA 5 - I/le candidati/e con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame. L'adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata (articolo 6, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale).

NOTA 6 - La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca utilizzando il modello F23, presso un Ufficio postale sul c/c postale n. 1016 Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (con causale "Esame di Stato abilitante alla professione di Geometra e Geometra laureato - Cognome e Nome), (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);

Il contributo di 1,55 euro è dovuto all'Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla Tabella A allegata all'Ordinanza Ministeriale. A norma dell'art. 7, comma 2, dell'Ordinanza, la ricevuta di versamento del predetto contributo può essere allegata alla domanda di ammissione agli esami oppure prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 4, della medesima Ordinanza.

La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.



PIEMONTE	IIS G. FERRARIS VCIS012001	0161257222	Piazza Della Vittoria 3 13100 Vercelli	vcis012001@istruzione.it	vcis012001@pec.istruzione.it
	IIS GIOBERT ATIS00600P	0141216280	Via G. Roreto 32 14100 Asti	atis00600p@istruzione.it	atis00600p@pec.istruzione.it
	IIS FERRINI FRANZOSINI VBIS00200Q	0323401407	Via Massara 8 28922 Verbania	vbis00200q@istruzione.it	vbis00200q@pec.istruzione.it
	IIS NERVI NOIS006003	0321625790	Via San Bernardino Da Siena 10 28100 Novara	nois006003@istruzione.it	nois006003@pec.istruzione.it
	IIS "GAE AULENTI" BIIS00700C	015402748	Viale Macallè 54 13900 Biella	biis00700c@istruzione.it	biis00700c@pec.istruzione.it
	IIS "FERMI GALILEI" TOIS04900C	0119214575	Via San Giovanni Bosco 17, 10073 Ciriè (To)	tois04900c@istruzione.it	tois04900c@pec.istruzione.it
	IIS. "CURIE VITTORINI" TOIS03400P	0113095777 - 0113095778	Corso Allamano 130 10095 Grugliasco (To)	tois03400p@istruzione.it	tois03400p@pec.istruzione.it
PUGLIA	IISS EINAUDI TAIS02600R	0999711152	Viale Borsellino 20 74020 Manduria (Ta)	tais02600r@istruzione.it	tais02600r@pec.istruzione.it
	ITET "G. SALVEMINI" BATD04000G	080 3344616	Via Ten. Lusito 94 70056 Molfetta (Ba)	batd04000g@istruzione.it	batd04000g@pec.istruzione.it
	IT EUCLIDE- CARACCILO BATH040009	0805522025	Via Prezzolini S.N.C. 70126 BARI	bath040009@istruzione.it	bath040009@pec.istruzione.it
	ITET "NOTARANGELO ROSATI - GIANNONE MASI" FGTE03000R	0881/742435	Via Napoli 101 71122 Foggia	fgte03000r@istruzione.it	fgte03000r@pec.istruzione.it
SARDEGNA	IIS D.SCANO - O.BACAREDDA CAIS03100C	070/56901	Via Grandi 9/11 09131 Cagliari	cais03100c@istruzione.it	cais03100c@pec.istruzione.it
	IIS G.ASPRONI - E.FERMI CAIS02700R	0781/22563	Via G. Falcone 7 090D16 IGLESIAS (SU)	cais02700r@istruzione.it	cais02700r@pec.istruzione.it
	IIS G.M.ANGIOY CATD020007	0781/660406	Via Costituente S.N.C. 09013 CARBONIA (SU)	catd020007@istruzione.it	catd020007@pec.istruzione.it
	IIS BUONARROTI - VOLTA CAIS009007	070/9783042	Via V. Spano 7 09036 GUSPINI (SU)	cais009007@istruzione.it	cais009007@pec.istruzione.it
	IIS G.M. DEVILLA SSIS02900R	079/210312	Via Monte Grappa 2 07100 Sassari	ssis02900r@istruzione.it	ssis02900r@pec.istruzione.it
	IIS F. CIUSA NUIS00300R	0784 201212	Viale Costituzione 33 08100 Nuoro	nuis00300r@istruzione.it	nuis00300r@pec.istruzione.it
SICILIA	IISS PIRANDELLO AGIS01700D	0922983223	C/Da Paratore, 13 92010 - Bivona (Ag)	agis01700d@istruzione.it	agis01700d@pec.istruzione.it
	IIS " FILIPPO BRUNELLESCHI " CTIS008004	0956136005	Via Guicciardini S/N 95024 Acireale (Ct)	ctis008004@istruzione.it	ctis008004@pec.istruzione.it
	IIS "E. MAJORANA - A. CASCINO" ENIS00700G	0935684435	P.zza Senatore Marescalchi 94015 Piazza Armerina (En)	enis00700g@istruzione.it	enis00700g@pec.istruzione.it
	ITET ENRICO FERMI METD08000A	0909798024	Via Pitagora 42 98051barcellona Pozzo Di Gotto (Me)	metd08000a@istruzione.it	metd08000a@pec.istruzione.it
	ISS"RAGUSA KIYOHARA PARLATORE" PAIS033009	091486092	Piazza Turba, 71 90129 Palermo	pais033003@istruzione.it	pais033009@pec.istruzione.it
	IPS "PRINCIPI GRIMALDI" RGRH020005	0932762991	Viale Degli Olandri 19 97015 Modica (RG)	rgrh020005@istruzione.it	rgrh020005@pec.istruzione.it
	IIS CALVINO-AMICO TPIS028009	092321016	Via Salemi 49 91100 Trapani	tpis028009@istruzione.it	tpis028009@pec.istruzione.it
	IIS - CALOGERO AMATO VETRANO AGIS01200A	0925992116	Contrada Marchesa 92019 Sciacca (Ag)	agis01200a@istruzione.it	agis01200a@pec.istruzione.it
	IIS "E. SANTONI" DI PISA PIIS003007	050570161	Largo Concetto Marchesi 12 56124 Pisa	piis003007@istruzione.it	piis003007@pec.istruzione.it
TOSCANA	IIS "BUONARROTI- FOSSOMBRONI" ARIS013007	057535911	Via XXV Aprile N. 86 52100 Arezzo (AR)	aris013007@istruzione.it	aris013007@pec.istruzione.it
	IISS PIERO CALAMANDREI FIIS03100L	0554490703	Via Milazzo, 13 50019 Sesto Fiorentino (Fi)	info@iisscalamandrei.edu.it	fiis03100l@pec.istruzione.it
	ISIS A. GRAMSCI - J.M. KEYNES POIS00200L	0574630201	Via Di Reggiana 106 59100 Prato	pois00200l@istruzione.it	pois00200l@pec.istruzione.it
	IIS ZACCAGNA GALILEI MSIS01700R	058570354	Viale XX Settembre N. 116 34033 Carrara	msis01700r@istruzione.it	msis01700r@pec.istruzione.it
	IIS CARRARA NOTTOLINI BUSDRAGHI	0583955178	Via Barsanti & Matteucci 136 55100 - Lucca	luis01700t@istruzione.it	luis01700t@pec.istruzione.it

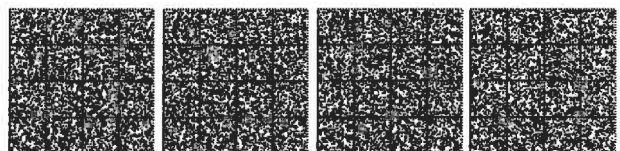


TABELLA B**PROGRAMMA D'ESAME**

(Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987)

PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA

La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali del Geometra, definite dall'ordinamento vigente.

Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell'edificio (calcolo e disegno degli elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilità dei lavori).

SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA

La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l'estimo oppure il rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell'estimo.

PROVA ORALE

La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di Geometra.

L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del Geometra definite dall'ordinamento vigente:

- ✓ progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ecc.);
- ✓ strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della produzione cartografica e norme relative;
- ✓ teoria dell'estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative;
- ✓ elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio della professione;
- ✓ ordinamento della professione.

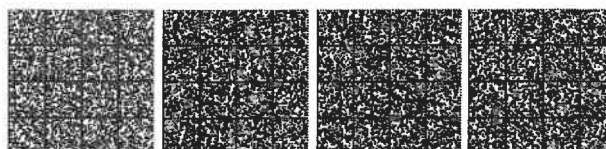


TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001)	
- Edilizia	
- Ingegneria delle Infrastrutture	
- Sistemi Informativi Territoriali	

TABELLA D

CLASSI DI LAUREA: (Decreto ministeriale 4 agosto 2000)	CLASSI DI LAUREA: (Decreto ministeriale 16 marzo 2007)
4 - Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile	L-17 Scienze dell'Architettura
7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale	L-23 Scienze e Tecniche dell'Edilizia
8 - Ingegneria Civile e Ambientale	L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, paesaggistica e Ambientale
	L-7 - Ingegneria Civile e Ambientale

TABELLA E

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL DPR 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA B)	
Classe Laurea Specialistica D.M. 509/99	Classe di Laurea Magistrale D.M. 270/04
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria Civile
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi Nota 1)
	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

NOTA 1

La classe LM-26 è titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	ICAR/06 - Topografia e cartografia
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica	ICAR/07 - Geotecnica
GEO/05 - Geologia applicata	ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
GEO/11 - Geofisica applicata	ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/01 - Idraulica	ICAR/10 - Architettura tecnica
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia	ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale	ICAR/17 - Disegno
ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti	ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/05 - Trasporti	ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici	ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica

